

## LIX.

## TORNATA DEL 19 MARZO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Congedo — Annunzio delle dimissioni del Senatore Beretta da membro della Commissione permanente di Finanze e da commissario alla Cassa dei depositi e prestiti — Parole del Presidente sopra l'assassinio dell'Imperatore di Russia — Presentazione di quattro progetti di legge: 1° Restituzione dell'Ufficio di pretura dei Comuni Bagni S. Giuliano e Vecchiano, attualmente denominato Mandamento 3° di Pisa, alla sua antica sede dei Bagni di S. Giuliano; 2° Trasferimento della sede della pretura di Minucciano, in Colognola di S. Anastasio, frazione del Comune di Piazza al Serchio; 3° Istituzione di una seconda pretura nel mandamento di Asti; 4° Disposizioni relative ai certificati ipotecari — Approvazione dei due articoli del progetto di legge per una spesa straordinaria di lire 100,000 per sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto dell'Isola d'Ischia — Discussione del progetto di legge per una nuova dilazione del pagamento delle imposte dirette a favore dei Comuni a cui venne applicata la legge 28 giugno 1879, alla quale prendon parte i Senatori Zini, Borgatti, Massarani, Relatore, e il Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge relativo a contratti di vendita e permuta di beni demaniali a trattativa privata — Parlano il Senatore Zini e il Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale — Votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge dianzi adottati per articoli, e di quello discusso in precedente seduta, relativo all'inchiesta sulle presenti condizioni della marina mercantile — Parole del Senatore Caracciolo di Bella sopra l'assassinio dell'Imperatore di Russia, e sua proposta al riguardo, adottata.*

La seduta è aperta alle ore 2 55.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Camuzzoni domanda un congedo di giorni 22 per urgenti affari di ufficio, che gli viene dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI annunzia la dimissione del Senatore Beretta da membro della Commissione permanente di Finanze e da Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti dello Stato.

**PRESIDENTE.** Si dà atto di questa dimissione.

Signori Senatori. Cessata appena l'ultima tornata pubblica del Senato 13 marzo, giunse da Pietroburgo una tremenda notizia.

L'Imperatore Alessandro II era caduto vittima di una bomba lanciata da mano assassina.

Son certo di interpretare gli animi vostri, affermando la indignazione e l'orrore che tutti sentiamo per così atroce misfatto.

Ora è all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge, intitolato: Autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 100,000 per sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto dell'Isola d'Ischia.

**Presentazione di 4 progetti di legge.**

**VILLA**, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge già votati dalla Camera dei Deputati:

Restituzione dell'Ufficio di pretura dei Comuni Bagni di S. Giuliano e Vecchiano, attualmente denominato Mandamento 3° di Pisa, alla sua antica sede dei Bagni di S. Giuliano;

Trasferimento della sede della pretura di Minucciano in Colognola di S. Anastasio, frazione del Comune di Piazza al Serchio;

Istituzione di una seconda pretura nel Mandamento di Asti;

Disposizioni relative ai certificati ipotecari.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza i tre primi progetti di legge, perchè trattandosi di trasporti di sedi di mandamenti e della costituzione di una nuova pretura, l'urgenza è motivata sopra i bisogni che l'amministrazione della giustizia ha in quelle località di essere sistemata e coordinata come si dovrebbe.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi quattro progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Quanto ai tre primi, il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha chiesto che siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza è accordata.

#### Approvazione per articoli del progetto di legge N. 89

PRESIDENTE. Ora veniamo al progetto di legge per spesa straordinaria di lire 100,000 per sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto dell'Isola d'Ischia.

Se ne dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo 1:

#### Art. 1.

Sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno la somma di lire 100,000 istituendo un nuovo capitolo: *Sus-*

*sidi ai danneggiati poveri dai terremoti nell'Isola d'Ischia.*

Chi approva questo articolo voglia sorgere. (Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re avrà facoltà di applicare per l'anno 1881 le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, n. 4943, serie seconda, alle proprietà urbane e rustiche danneggiate dai terremoti nell'Isola d'Ischia.

(Approvato).

La votazione si farà più tardi a squittinio segreto.

#### Discussione del progetto di legge N. 88

PRESIDENTE. Ora passiamo all'altro progetto di legge, intitolato: Nuova dilazione dal pagamento delle imposte dirette a favore dei Comuni a cui venne applicata la legge 28 giugno 1879.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta, quale iscritto, al Senatore Zini.

Senatore ZINI. Non tema l'onorevole Relatore che io intenda di combattere o modificare alcuna delle conclusioni e degli accenni della sua Relazione nobilmente appassionata.

Non è in rapporto allo scopo principale di questa legge che ho domandato la parola, ma bensì per una questione di massima; e prego il Senato di usarmi indulgenza, mentre dal canto mio sarò brevissimo.

Altra volta, in occasione della presentazione di una legge per la quale si accordava la sospensione della riscossione delle imposte dirette erariali, per certi Comuni della Calabria Ulteriore danneggiati dalle inondazioni, io sollevai un dubbio; ed il dubbio nasceva da una diversa interpretazione che era stata data dai due Ministeri dell'Interno, e delle Finanze, per l'applicazione di una precedente legge, appunto quella del 1879; alla quale questa che stiamo discutendo si riferisce.

Il Ministero delle Finanze opinava che la sospensione della riscossione delle imposte di-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1881

rette traesse con sè di necessità la sospensione della riscossione anche della sovrimposta comunale e provinciale. Il Ministero dell'Interno invece avvisava che la legge non parlando se non dell'imposta diretta, si dovesse lasciare in facoltà dei Comuni e delle Provincie di sospendere o non sospendere la riscossione della rispettiva sovrimposta.

Fu sentito il Consiglio di Stato; il quale con un primo parere, confermato poi con un parere in adunanza generale e con notevole maggioranza, opinò che la sospensione della riscossione delle imposte dirette traesse di necessità anche la sospensione delle sovrimposte comunali e provinciali; considerando queste come accessorio di un principale.

Dissi allora e ripeto adesso tra parentesi, che io mi tenni colla minoranza, la quale opinava in contrario.

È inutile disputare se l'avviso della minoranza fosse meno conforme all'antica giurisprudenza, e di un criterio più pratico; ovvero se più rigido ma più conforme alla tradizione l'avviso della maggioranza. Fatto sta che prevalse nel Consiglio di Stato l'avviso che sospendendo la riscossione dell'imposta diretta, di necessità veniva sospesa la riscossione anche della sovrimposta: e che quindi non era in facoltà dei Comuni il riscuoterla.

Il Ministero, trovandosi di fronte ad una condizione di cose straordinarie vide (ed io non posso dargli torto, anzi in questo gli do lode), vide che praticamente era molto meglio lo attenersi all'altra giurisprudenza; vale a dire del tenere distinta la riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali dalla riscossione della imposta regia.

Fece quindi, con una circolare, sapere alle Provincie ed ai Comuni che la riscossione dell'imposta diretta era sospesa; ma che per la sovrimposta deliberassero gli enti interessati come meglio avvisassero nella loro economia.

Su questo provvedimento avrei forse potuto allora fare una eccezione, che ben parmi fosse in facoltà del Governo di accettare o di non accettare la giurisprudenza del Consiglio di Stato; ma non credo che potesse di sua autorità attribuire alle Provincie ed ai Comuni la facoltà di far riscuotere o non riscuotere a loro arbitrio la sovrimposta.

Se le sovrimposte non entravano nel con-

cetto della legge speciale, queste allora dovevano seguire la loro sorte, cioè il diritto comune. Ma fu data una specie di larga interpretazione a quella parola *imposta diretta*, e così la facoltà discreta data al Governo fu estesa ai Comuni e alle Provincie.

Quando poi fu presentata la legge per accordare lo stesso beneficio ai Comuni delle Provincie di Calabria, vi fu aggiunta una parola, con la quale si credette di avere risolto il dubbio e la questione. E appunto l'egregio Relatore che sostenne qui in Senato la legge per concedere quel beneficio ai Comuni danneggiati delle Calabrie, quando appunto io sollevai il mio dubbio, mi oppose che dicendosi sospesa la riscossione delle imposte *dirette erariali* rimaneva escluso che le sovrimposte comunali e provinciali fossero comprese nel concetto della legge. Ma poi ne concludeva che Provincie e Comuni avviserebbero a riscuoterele o no a loro criterio discreto. Su di che io feci le mie riserve e mantenni il dubbio.

Non essendo allora presente l'onorevole Ministro dell'Interno, nè l'onorevole Ministro delle Finanze, l'on. Presidente del Consiglio prese una specie d'impegno di fare studiare la questione; la quale opportunamente trovava che potesse essere risolta appunto nell'occasione della discussione di questa legge, che fino d'allora era stata presentata all'altro ramo del Parlamento.

Ma o l'onorevole Presidente del Consiglio dimenticasse questa povera mia osservazione, oppure nel Governo prevalessè un altro avviso, fatto sta che nella formula di questa legge, non si è fatto altro che ripetere la dizione *imposte dirette erariali*; e si è creduto con questo di avere risolto il dubbio.

Con le dichiarazioni fatte avanti la Camera dei Deputati, e con quella che ha ripetuto l'egregio Relatore del nostro Ufficio Centrale, capisco anch'io che quel dubbio ora è rimosso: vuol dire che il Parlamento nella sua discussione non ha accettata la teoria del Consiglio di Stato, e ha ritenuto che la legge non provvede se non per la sospensione della riscossione della imposta diretta regia.

Ma, rimosso quel dubbio, ne sorge un altro: e questo è suscitato dal tenore della Relazione alla Camera dei Deputati.

Il Senato sa che questa è una legge di ini-

ziativa parlamentare dell'altro ramo del Parlamento. Ora, quella Relazione in certo modo precorre con un'interpretazione autentica ed una manifestazione del pensiero del legislatore (vale, lo capisco, quello che può valere): ed il Ministero non avendo nella Camera contraddetto il canone enunziato dal Relatore, deve supporsi o che gli è sfuggito o che l'ha accettato.

Nella Relazione adunque sul progetto di legge che noi discutiamo, fatta nell'altro ramo del Parlamento, si concludeva addirittura di che si avesse a intendere lasciata piena facoltà alle Rappresentanze locali di provvedere come agli interessi di ciascuna meglio convenisse: facoltà, dunque, anche di sospendere la esazione delle sovrimposte comunale e provinciale.

Ora, io desidererei di sapere se l'onorevole Ministro dell'Interno entra a piene vele in questo concetto; vale a dire se egli ammette che, dipendentemente da una legge speciale, la quale decreti la sospensione della riscossione delle imposte regie, si possa dare libero braccio ai Comuni ed alle Provincie di sospendere le sovrimposte relative. Io non lo credo. Credo anzi che, accettandosi questo principio, si verrebbe a sconvolgere tutta l'antica giurisprudenza.

E qui mi permetta il Senato di ricordare che in questa controversia non solo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ma ancora l'antica giurisprudenza di un alto magistrato amministrativo, la Camera dei Conti del Regno sardo, la quale lasciò di sé tanta e sì meritata reputazione, avvisarono conformi che, sospesa per legge speciale la riscossione della imposta regia, si dovesse di necessità sospendere anche la riscossione delle sovrimposte. Questa giurisprudenza ora si vuole abbandonata; e sia; ma rimane da risolvere quest'altra, se cioè, sospesa la riscossione delle imposte regie per una qualche legge speciale, possa la Provincia o il Comune sospendere le riscossioni delle sovrimposte. Io sono di contrario avviso. Nell'Ufficio al quale ho l'onore di appartenere fu sollevata la questione, e mi udii rispondere da un egregio Collega, che a termini di legge i Comuni sono sempre padroni di non riscuotere le sovrimposte.

Di fronte al complesso delle disposizioni della nostra legislazione amministrativa, non mi pare che la tesi sia assolutamente esatta.

Prima di tutto: è vero che l'articolo 118 della legge comunale dice che i Comuni, in mancanza di rendite patrimoniali, potranno addivenire alla imposizione di alcune tasse, e fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Lascio la parte pratica. Ciascuno di noi ben conosce che i Comuni, con poche o niune rendite patrimoniali, gravati come sono ora di spese obbligatorie, non potrebbero di certo fare fronte alle spese della loro amministrazione, per il provento dei dazi e delle tasse di esercizio, di posteggio, di peso pubblico, con le tasse sui cani e via dicendo.

Volere o non volere, amministrativamente parlando, chi ha un po' di pratica di queste cose sa che, mancando le rendite patrimoniali, la base principale della economia comunale, il mezzo principale col quale fare fronte alle molte spese obbligatorie è la sovrimposta sui tributi diretti. Ma vi ha di più.

L'articolo 119 prescrive che non deliberando i Comuni sull'adozione dell'una o dell'altra imposta, si supplirà alla deficienza del reddito con la sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Però la questione si allarga, nel facile caso che un Comune, non provvedendo o provvedendo insufficientemente, la Deputazione provinciale dovesse per l'autorità tutoria ingerirsi a termini di legge.

Di fronte a queste disposizioni della nostra legge provinciale e comunale, e soprattutto quelle della legge del 14 giugno 1874 (si direbbe che il Ministro non le avesse presenti alla memoria nell'altro ramo del Parlamento per contrapporre al Relatore) si può ammettere che un Comune potesse sorgere e dirne: Voi avete sospesa l'imposta diretta, io voglio sospendere la sovrimposta e faccio un debito per pagare le spese obbligatorie? - Attendo di sentire ciò che mi risponderà l'onor. Ministro dell'Interno.

Se egli ritiene, come io ritengo, che non ostante quello che è stato detto avanti all'altro ramo del Parlamento, questa legge concede bensì allo Stato di sospendere l'esazione della imposta, ma non dà per questo facoltà ai Comuni di non riscuotere la sovrimposta, in tal caso non ho nulla ad aggiungere. Nel caso contrario mi riserverei di replicare; perchè noi capovolveremmo tutta l'antica giurisprudenza.

Su di che mi permetta il Senato ancora di

citare un parere del Consiglio di Stato del 1869, il quale è tassativo e calza a capello.

« È contraria alla legge (dice il parere) la deliberazione comunale con la quale si sospende per un dato tempo la riscossione della sovrimposta comunale, dovuta da una parte dei comunisti danneggiati dalle inondazioni, e si fa fronte alla temporanea mancanza di tale riscossione con un prestito a carico del Comune ». E la ragione è giusta, è chiara.

Un Comune, per sollevare quei suoi comunisti i quali hanno ricevuto danni dall'inondazione, delibera di non esigere la sovrimposta; ma venendogli meno questo provento, bisogna che colmi il suo bilancio con altri mezzi. Fa un debito. Ma gl'interessi di questi debiti chi li paga? Il Comune, cioè tutti i contribuenti, anche i censiti non danneggiati. Ne verrebbe una compensazione forzata tra li censiti danneggiati e i non danneggiati! Però fu molto giudizioso e corretto e nello spirito della nostra legislazione amministrativa quel parere; che, ripeto, calza giusto col caso onde è di presente questione.

Sentirò volentieri ciò che nella sua cortesia l'onorevole Ministro dell'Interno vorrà rispondermi, e mi riservo di replicare nel caso che egli non concordasse nelle mie osservazioni.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Se ho bene inteso, l'on. Senatore Zini ha detto: « Dato che colla legge sia sospesa o rimandata la riscossione dell'imposta diretta erariale, si domanda se questa legge autorizza il Comune a sottrarsi a tutte le disposizioni di legge che riguardano le sovrimposte provinciali e comunali ». Mi pare che questo sia il suo concetto. Io dirò francamente, che in faccia a disposizioni così precise della legge comunale e provinciale, e alle disposizioni così severe della legge del 1874, mi pare che i Comuni non abbiano facoltà di sottrarsi all'obbligo di valersi dei centesimi addizionali per provvedere alle spese iscritte nei loro bilanci.

Questa è la mia opinione personale; ma in pratica forse questa rigorosa disposizione può avere incontrato difficoltà. Esporrò un caso pratico.

Alcuni Comuni furono tanto danneggiati dalle inondazioni, ed i contribuenti furono posti in

così dura condizione da non potere assolutamente pagare nemmeno le imposte comunali.

E poichè il Governo era venuto nella determinazione di soccorrere i Comuni che erano stati terribilmente danneggiati dalle inondazioni del Po, anche con altri mezzi consentiti dalla legge, così (io non so ora riferire i casi, ma la Commissione è informata meglio di me) può essere avvenuto che alcuni Comuni abbiano creduto di sottrarsi a quest'obbligo della legge, fidando nei sussidi del Governo.

Se la cosa passò inosservata e senza reclami va da sè; il fatto compiuto ha sanzione dalla tolleranza universale.

Ma, dico il vero, se la questione fosse proposta al Ministero nei termini posti dall'onorevole Zini, io non potrei risolverla che nel modo che egli ha sostenuto come conforme alla legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ho chiesto la parola unicamente per ringraziare l'onorevole Ministro dell'aver accolte le mie osservazioni. La sua risposta, per altro, mi apre campo a fare un'altra osservazione, nella quale lo prego di non volere rilevare alcun che di ostile. Ma lo avvertimento mi sembra non fuori di proposito.

Poichè l'onorevole Ministro n'era persuaso, mi pare fosse molto opportuno che egli avesse fatta questa dichiarazione nell'altro ramo del Parlamento quando il Relatore della legge di iniziativa parlamentare, per una specie di interpretazione preventiva dava a questa disposizione una estensione tanto più larga. E se questa si voleva, era facile dichiararlo nella legge; era facile ed era forse provvido, come ebbi l'onore di rilevare nell'Ufficio dove se ne discusse.

Era provvido appunto pei casi ai quali giustamente accennava l'onorevole Ministro dell'Interno.

Era tanto facile. Ed appunto, quando fu discusso dell'altra legge consimile pei Comuni della Calabria, io avvertii il dubbio e soggiunsi: Perchè lasciare il dubbio mentre si può risolvere dicendo: « Resta sospesa la riscossione delle imposte dirette, ed è fatta facoltà ai Comuni ed alle Provincie di sospendere la riscossione della rispettiva sovrimposta secondo avviseranno meglio »?

Era tanto facile, che non pare verosimile come una clausola così semplice, così chiara, così corretta, così provvida, non siasi voluta aggiungere!

Ad ogni modo io mi tengo pago della interpretazione accettata dal Ministero; vale a dire che per questa legge si sospende puramente la riscossione delle imposte dirette, ma non si dà nessuna autorità ai Comuni e alle Provincie di sospendere la riscossione della sovrainposta.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io credo che possa essere nato un equivoco in quella dichiarazione che fu inserita nella Relazione sulla legge. Come ben sa l'onor. Zini, quella legge fu presentata d'iniziativa parlamentare e non dal Governo. Mi pare che la legge precedente, con la quale si erano sospese le imposte dirette, parlava genericamente d'imposte dirette e non parlava delle imposte dirette erariali.

Ora, data una legge che sospenda la riscossione delle imposte dirette, viene il quesito sotto un'altra forma: Se vi sono dei Comuni i quali credano di non valersi di questo beneficio, perchè i contribuenti comunali siano in grado di sopportare in tutto o in parte i centesimi addizionali, la legge dovrà essere interpretata in modo che sia anche assolutamente vietato alle Amministrazioni comunali di valersi in questo caso, e in questi limiti, dei centesimi addizionali? La questione era alquanto diversa.

Io non dico che sia stata risolta bene o male; ma osservo che la legge era diversa e che forse da ciò è venuto quel parere inserito nella Relazione alla Camera dei Deputati e che dette occasione alle osservazioni dell'onor. Zini.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Borgatti ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto di parlare, e prendo parte a questa discussione per un obbligo stretto di ufficio, essendo presidente di una Commissione alla quale ha necessaria attinenza il progetto di legge che stiamo discutendo, siccome è dichiarato nell'accurata Relazione dell'Ufficio Centrale, che io ringrazio dell'appoggio preventivamente prestato all'assunto che mi accingo a sostenere con poche parole.

La Commissione, cui alludo, è quella che nella primavera del 1879 fu incaricata di distribuire sussidi ai danneggiati dal Po e dall'Etna.

E già testè, in nome di questa Commissione, ho avuto l'onore di fare omaggio al Senato ed alla Camera elettiva, ed ai singoli signori Senatori e signori Deputati, della Relazione della gestione tenuta da essa Commissione; gestione che dura da due anni ormai, e che dovrà durare ancora per alcuni mesi, finchè non sia del tutto cessato il periodo di liquidazione definitiva.

Da detta Relazione, che è succinta e riassuntiva, e più poi dai numerosi allegati che la seguono, è luminosamente giustificato che la Commissione fu oltre l'usato numerosa (29 commissari) non già per una ragione di pompa o di vanità, e neppure per darle maggiore importanza, ma per l'indole stessa e per la estensione del mandato conferitole, essendosi voluto incaricare una medesima ed unica Commissione di occuparsi dei danneggiati, non solo dal Po, ma anche da tutti gli affluenti suoi, così nell'alta valle del Po, come nella bassa valle (il che vuol dire in ben 12 provincie) ed inoltre dei danneggiati dalle eruzioni dell'Etna e dai terremoti in Sicilia.

Ond'è poi che per la stessa ragione rimane evidentemente giustificato perchè tutte queste provincie fossero raccolte in tre gruppi o compartimenti, secondo la maggiore o minore conformità loro di interessi locali o regionali; e la Commissione generale venisse ripartita in tre Sezioni, dette compartimentali, con attribuzioni, facoltà e responsabilità proprie e distinte da quelle delle Commissioni provinciali e della Commissione generale medesima; e l'azienda di questa Commissione fosse ordinata in forma di pubblico dicastero con appositi uffici ed impiegati, e con le cautele e discipline acconce a tutelare gl'interessi di tutti, ed a garantire il Parlamento, il Governo, la Commissione generale, le Sezioni compartimentali, le Commissioni provinciali, i danneggiati ed i privati oblatori.

Tutte queste cose vennero fatte per decreto reale, provocato però dalla Commissione medesima con una deliberazione che fu presa ad unanimità, come ad unanimità vennero prese tutte le sue più importanti deliberazioni. Fatto piuttosto unico che raro, tanto più importante, avuto

riguardo appunto al numero insolito dei componenti la Commissione, alla loro qualità d'uomini politici, appartenenti pressochè tutti al Parlamento, e a partiti diversi, e rappresentanti interessi locali, spesso in conflitto fra loro.

Per questa mirabile concordia di sentimenti e di giudizi, la Commissione, coadiuvata efficacemente, costantemente dal Governo, e in particolar modo dagli onorevoli Ministri dell'Interno, Depretis, prima, indi Villa, poscia Depretis di nuovo, e dei Lavori Pubblici, Baccarini, poté superare difficoltà molte e gravissime e contribuire anche essa onde fossero scongiurati quei pericoli di disordini e di epidemie, che generalmente si temevano in un anno di tanti e così straordinari infortuni e di generale carestia, quale fu il 1879-80.

Un altro fatto rilevantissimo rimane luminosamente giustificato nella Relazione e nei documenti che l'accompagnano; ed è che nessun reclamo fu mosso dagli interessati, eccetto qualche cicalata che corse momentaneamente in alcuni giornali di provincia; ed una accusa postuma, che io mi sento in debito di rilevare, ma unicamente perchè in una nota che mi è stata diretta in questi giorni da una Rappresentanza municipale scorgo che alcuni in buona fede, e non abbastanza informati dello stato vero delle cose, sono stati tratti in errore.

Si è detto in sostanza che la Commissione, attenendosi troppo strettamente al proprio mandato, e più alla lettera che allo spirito, si è occupata esclusivamente dei *nulla tenenti*, o tutto al più di alcuni pochi e piccoli possidenti ed affittaiuoli, *nullatenenti* anche essi, trascurando il resto.

Senza dubbio la Commissione dapprincipio si attenne rigorosamente non solo alla lettera, ma anche allo spirito, e più allo spirito che alla lettera del proprio mandato, perchè prima di tutto questo era il dovere suo.

In secondo luogo, perchè troppo scarse erano le somme provenienti dalla carità pubblica, ossia dalle due leggi, l'una dell'8 e l'altra del 28 giugno 1879, e dal decreto reale, che in conformità di esse venne promulgato. Nel quale decreto e nelle quali leggi si parlava ripetutamente e quasi con insistenza non di danneggiati in genere, ma bensì di *danneggiati poveri*; formula, che veggio riprodotta anche nel progetto di legge che testè è stato

deliberato dal Senato, per i danneggiati dell'Isola d'Ischia.

In terzo luogo, perchè allora non si poteva prevedere con fondamento che i risultati della carità privata all'interno e all'estero riuscissero, come sono riusciti, considerevoli, relativamente all'annata di generale penuria in Italia e fuori.

Le somme provenienti dalla carità pubblica, ossia dalle due citate leggi, e messe a disposizione della Commissione, furono di lire 541,000; e quelle derivanti dalla carità privata, all'interno e all'estero, ammontarono a due milioni e mezzo circa, calcolando approssimativamente l'importo degl'indumenti e le offerte raccolte dai comitati speciali, che non si sono potute imputare. E così in complesso tre milioni all'incirca.

Infine, perchè allora si sperava generalmente che ai danni della proprietà si potesse provvedere in modo più efficace con apposite disposizioni legislative.

Ma quando da una parte questa speranza venne meno, e dall'altra la Commissione fu fatta accorta dell'assegnamento che si poteva fare sulla carità privata, tanto all'interno quanto all'estero, essa non mancò, di concerto col Ministero, di venir allargando il proprio mandato onde comprendere nel beneficio dei sussidi anche i proprietari ed i fittaiuoli; siccome è questo pure giustificato nei documenti che ho avuto l'onore di citare.

E come in caso siffatto non si poteva, nè si doveva seguire per tutte le diverse plaghe danneggiate, danneggiate per infortuni diversi, un criterio unico ed uniforme, la Commissione autorizzò le Sezioni compartimentali e le Commissioni provinciali ad estendere la distribuzione dei sussidi ai proprietari ed affittaiuoli più o meno, secondo le speciali contingenze di luoghi e di persone. Anche ciò, come tutto il resto, rimane comprovato negli allegati della Relazione.

Le Sezioni compartimentali e le Commissioni provinciali si saranno attenute senza dubbio alle istruzioni impartite a nome della Commissione generale, come a me consta che generalmente si è fatto. Ma se anche si fosse fatto diversamente, l'accusa non potrebbe risalire fino alla Commissione generale, e tanto meno poi fino al Governo e al Ministro del-

l'Interno, che si prestò sempre con grande interesse e con zelo lodevolissimo ad ogni domanda e ad ogni ufficio della Commissione e del suo Presidente. Questa verità incontestabile è confermata nella Relazione approvata ad unanimità dalla Commissione generale e nei documenti autentici allegati, ed è mio debito di mantenerla; e la manterrò, pronto sempre a dare schiarimenti e giustificazioni a chiunque lo desiderasse.

Ma la Commissione non solo si studiò di allargare il proprio mandato là dove le circostanze e la equità evidentemente lo richiedevano, ma ne varcò perfino i confini, assenziente sempre il Ministero, onde favorire più che si poteva i proprietari e gli affittaiuoli. Ed autorizzò le Sezioni compartimentali a somministrare il grano per la seminazione ai proprietari appunto, agli affittaiuoli, ed agli agricoltori più poveri.

Non basta; la Commissione generale, assenziente e plaudente il Ministero, autorizzò inoltre la Sezione compartimentale delle Province del basso Po a stipulare una convenzione con l'Associazione delle Banche popolari per fare prestiti con agevolzze grandissime ed a tenuissimo saggio ai possidenti ed agli affittaiuoli proprietari o possessori di terreni, fino alla misura di 10 ettari; misura non esigua certamente nelle zone danneggiate del basso Po, dove la proprietà è generalmente molto frazionata.

Non basta ancora: la Commissione generale si occupò anche di grandi opere idrauliche e di bonificazione, con lo scopo di procacciare lavoro ai braccianti ed ai proletari; di provvedere alla proprietà nel presente, e più ancora per l'avvenire; di prevenire nuovi disastri nel futuro, e venire gradatamente accrescendo la materia imponibile a favore dell'erario.

Fu quindi nominata nel suo seno una Sottocommissione, della quale fece parte anche l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, che tanto si è reso benemerito della Commissione e dei poveri danneggiati; e ne fu Relatore uno dei più distinti nostri ingegneri idraulici, il direttore della Scuola d'applicazione degli ingegneri all'Università di Bologna, il professore Razzaboni, appartenente egli pure alla Commissione, e benemerito anch'egli di essa e dei danneggiati.

Questa Sottocommissione fece studi accurati e proposte che vennero accolte dal Ministro dei Lavori Pubblici e da lui commendate nella Relazione che precede il suo progetto di legge, il quale è già all'ordine del giorno della Camera dei Deputati. Essa non sarà certamente meno sollecita del Ministro nell'esaminare e discutere le fatte proposte, e giusta nell'apprezzarne i vantaggi che esse possano presentare.

E quando quel progetto di legge verrà in discussione in Senato, l'onorevole Senatore Massarani, esperto della materia, anche per la conoscenza dei luoghi, saprà rilevarne e raccomandarne i vantaggi colla autorità in lui riconosciuta, e la consueta sua lucidezza ed efficacia di parola.

Un'altra Sottocommissione, nominata egualmente nel seno suo dalla Commissione generale, si occupò della condizione economica dei comuni; e ne fu Relatore un egregio nostro Collega, di cui tutti lamentiamo la grave malattia, l'onorevole Senatore Gioacchino Pepoli. È dovuto agli studi, allo zelo ed agli uffici di questa Sottocommissione (uffici che furono sempre premurosamente accolti dal Ministro dell'Interno, e da lui autorevolmente appoggiati) se nella distribuzione dei 3 milioni stanziati con la legge del 24 dicembre 1879 si ebbero speciali riguardi ai Comuni posti nelle zone danneggiate; come pure è dovuto alle premure della Sottocommissione medesima e all'interessamento dei Ministri dell'Interno e delle Finanze, se la Cassa dei depositi e prestiti si è studiata di accordare prestiti con tutte le agevolzze compatibili colle norme e discipline volute dal proprio istituto, e coll'interesse, non del sei e mezzo per cento, ma del sei, e del cinque e mezzo. Interesse certamente non mite; ma che potrà divenirlo per le buone disposizioni più volte manifestate dal signor Ministro dell'Interno in corrispondenza degli uffici e delle raccomandazioni della Sottocommissione medesima. L'occhè risulta anche dalle parole stesse dell'on. Depretis, riportate opportunamente nell'accurata Relazione dell'Ufficio Centrale. Alle quali parole io aggiungerò altre dello stesso signor Ministro, non già coll'intendimento di impegnare una formale contestazione in contraddittorio suo, chè ciò non è necessario, nè si converrebbe alla maestà del luogo; ma perchè, richiamando le buone disposizioni da lui ripe-

tutamente manifestate, resta giustificata da una parte la nostra insistenza, e dall'altra la risposta favorevole, che senza dubbio egli ne darà.

Ricordo adunque che nell'altro ramo del Parlamento, quando fu discusso questo stesso progetto di legge, il signor Ministro si espresse in questi termini: « Molti Comuni non hanno nemmeno fatto dimanda di prestito; e da ciò si può argomentare che una parte dei Comuni danneggiati dalle acque non ne abbia grave bisogno ». Con che egli ammetteva evidentemente, o almeno non escludeva, che alcuni dei detti Comuni ne abbiano, come ne hanno, *grave bisogno*.

Io capisco ed apprezzo il timore che può preoccupare l'animo del signor Ministro, per la china pericolosa su cui malauguratamente siamo tratti, a proposito dei soccorsi dello Stato in favore dei Comuni, nè io saprei mai lodare abbastanza la prudenza e la esitanza di un Ministro a questo riguardo. Ma non tema l'onorevole Ministro del caso concreto; perchè i Comuni, i quali possono essere ancora nel *grave bisogno* da lui accennato, sono pochi, e i danni a cui si vuole riparare derivano da uno di quegli infortuni così straordinari, che appena possono accadere due volte nel corso di un secolo.

A questo proposito mi sia permesso di ricordare che quando un consimile progetto di legge fu discusso in Senato per i danneggiati dalla rotta del Po del 1872, io stesso ebbi l'onore di sostenere allora da questo stallo (nella tornata del 6 maggio 1873) che lo Stato doveva, non sospendere, ma condonare interamente le tasse. E lo sostenni sorretto da una giurisprudenza seguita costantemente in Italia non solo, ma anche in Francia; in Francia dove le esorbitanze fiscali e il socialismo ufficiale sono fortunatamente più spiccati che da noi. Il Ministro delle Finanze, che era l'onorevole Sella, anzi che contraddire l'asserto mio, si limitò a fare una semplice riserva.

Invoco questo precedente parlamentare unicamente perchè il signor Ministro ne tragga conforto onde persistere nelle sue buone disposizioni, e studiar modo di recarle presto ad atto, confortato ancora com'egli è di presente dall'appoggio autorevolissimo dell'Ufficio Centrale del Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Massarani, Relatore.

Senatore MASSARANI, *Relatore*. Signori Senatori. Io non rifarò la storia dolorosa delle sventure che travagliarono le popolazioni alle quali questo disegno di legge intende porgere alcun tenue sollievo; già troppo lungamente in altra occasione ebbi a intrattenerne, come testimonio oculare, il Senato. Tanto meno io reputo opportuno di tornare su quelle tristi vicende, in quanto che a rendere testimonianza dei mali ai quali importa di provvedere, nessuna voce più autorevole poteva levarsi in quest'Aula di quella dell'onorando Senatore Borgatti, il quale con sì nobile zelo e sì equanime sapienza presiedette ai lavori della Commissione dei sussidi, in pro di quelle afflitte popolazioni.

Un punto solo mi preme di rilevare, ed è questo: che autorevolissimi giureconsulti, tra i quali lo stesso onorevole Senatore Borgatti, opinano, secondo poteste da lui medesimo udire testè, che non la dilazione soltanto, ma la remissione della imposta afficiente redditi interamente periti durante la calamità delle inondazioni, possa trovare validissimo fondamento nella ragione giuridica.

Or piacciavi, o Signori, di considerare, che in termini fuor di confronto più angusti si restringe il disegno di legge rassegnato al vostro suffragio. Di remissione non è quivi parola alcuna, ed il provvedimento si limita ad accordare una dilazione; a ripartire, cioè, in sei annualità il pagamento delle imposte arretrate, che ai Comuni danneggiati incombono ancora per il tristissimo periodo della loro sventura.

Così stando le cose, gli Uffici del Senato furono unanimi nel riconoscere la discrezione estrema del provvedimento; e di conformità al loro mandato, il vostro Ufficio Centrale all'unanimità ve ne propone l'approvazione.

Senonchè all'Ufficio Centrale sarebbe parso di venir meno al debito suo se non avesse contemporaneamente avvertito come questo disegno di legge, per quanto degno di lode, non possa considerarsi se non come arra di cose maggiori.

Ricorda il Senato che allorquando vennero discussi in quest'Aula i primi e urgentissimi provvedimenti in pro delle provincie danneggiate dalle inondazioni e dalle eruzioni, l'approvazione del relativo disegno di legge fu pre-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1881

ceduta dalla adozione di un ordine del giorno, inteso a prendere atto delle dichiarazioni del Ministero, in questo testuale tenore: « ch'esso sarebbe, cioè, per proporre il più presto possibile i provvedimenti necessari dopo i recenti disastri dell'Etna e del Po, anche in coerenza d'analoghe leggi del 1872 e 1873, e nei termini più appropriati ad assicurarne gli effetti, nell'ordine tecnico, finanziario ed economico ».

Or l'Ufficio Centrale, come non poteva passarsi dal mentovare questa promessa del Governo del Re, così è lieto di poter contemporaneamente annunziare al Senato che già si trovano in corso di elaborazione commendevoli provvedimenti governativi e legislativi, i quali intendono a soddisfare la malleveria che al Senato fu data.

Già dall'onorevole Senatore Borgatti venne dianzi fatto cenno del disegno di legge che riguarda opere idrauliche e di bonificazione, attese con vivissimo desiderio dalle popolazioni della plaga inondata, e destinate a recare inenarrabile beneficio a quella contrada. A me giova aggiungere che siffatte opere sono comprese nel novero di quelle da eseguirsi nel prossimo decennio, giusta il vasto ed efficacissimo disegno di legge che, non solamente fu presentato dal signor Ministro dei Lavori Pubblici all'altro ramo del Parlamento, ma già formò oggetto di una Relazione parlamentare; onde non mi resta se non di affrettare col desiderio la pertrattazione e l'approvazione di quella importantissima legge.

Un'altra quistione occorre pur di chiarire, alla quale appunto mi richiamano le parole pronunziate dianzi dall'onorevole Senatore Zini.

Prorogata la riscossione delle imposte dirette, si ha egli a ritenere, oppur no, che, oltre a quella delle erariali o principali, sia prorogata anche la riscossione delle accessorie, ossia delle provinciali e comunali? A questo proposito fu già opportunamente avvertito dal signor Ministro dell'Interno che importa bene distinguere i termini della prima legge, colla quale si provvede alle provincie inondate, dai termini dell'odierno disegno di legge.

La prima legge, che fu deliberata in Senato il 26, e promulgata il 28 giugno 1879, parlava esplicitamente e senza clausola limitativa di sospensione delle imposte dirette, e quindi non era escluso che potesse sospendersi anche la

riscossione delle imposte accessorie, voglio dire delle provinciali e delle comunali. Se non che il fare *facoltà* ai Comuni di sospendere la riscossione di queste imposte, non importava per sè l'*obbligo* di sospenderla; e con molta discrezione questa materia fu lasciata all'arbitrio e al apprezzamento delle Amministrazioni locali; imperocchè della facoltà concessa non si valsero se non quei Comuni i quali veramente versavano in condizioni tali, che non sarebbe stato possibile di aggravare la mano sopra i già troppo disgraziati contribuenti; laddove in altri Comuni, nei quali la gravità del danno risultò minore, si provvide ancora colla riscossione delle sovrimposte alle spese obbligatorie.

Nel disegno di legge, invece, che ora vi è sottoposto, viene esplicitamente dichiarato che la sospensione si applica alle imposte dirette *erariali*; e l'aggiunta di questo vocabolo evidentemente restringe l'efficacia del beneficio.

Ma tornando al caso di quei Comuni, i quali per virtù della precedente legge si trovarono autorizzati a sospendere la riscossione delle sovrimposte, egli è evidente che non poteva di pari arrestarsi tutto il congegno della Amministrazione locale. Che anzi, sotto l'irruzione di nuove e pressanti necessità, conveniva che quelle Amministrazioni avessero ricorso a mezzi straordinari per sopperire a straordinari bisogni.

E fu allora che parecchi Comuni, stretti da inesorabili urgenze, lontanissimi dal profondere in larghezze inconsulte, e unicamente solleciti di provvedere alla suprema salute del popolo, contrassero prestiti, ricorrendo per lo più alla Istituzione che a cosiffatte bisogne particolarmente provvede, voglio dire alla Cassa dei depositi e prestiti.

Riguardo a questi oneri contratti dai Comuni sotto l'impero d'una assoluta necessità, una malleveria preziosa delle benigne intenzioni ond'è animato il Governo del Re ci è fornita dalle dichiarazioni che il signor Ministro dell'Interno formulò davanti alla Commissione dei sussidi, e ch'io mi recai a premura di testualmente trascrivere nella Relazione che avete sott'occhio.

Il signor Ministro dell'Interno non esitò in fatti a dichiarare che, rispetto ai prestiti contratti per sopperire alle spese obbligatorie, egli darebbe opera, anche con provvedimenti di legge, a renderne le condizioni più miti dell'or-

dinario in pro dei Comuni; per modo che la differenza tra il saggio dell'interesse eccezionalmente mite a sostenersi dai Comuni mutuatari e il saggio più alto da corrispondersi all'Istituto mutuante fosse per essere supplita dallo Stato.

Egli è in questo senso ed a questo fine che io spero saranno ulteriormente presentati dal Governo del Re i provvedimenti opportuni.

E la presente occasione sarà, non ne dubito, colta di buon grado dal Governo del Re, il quale ha manifestato costantemente le più benigne intenzioni in pro delle popolazioni danneggiate, e delle intenzioni ha dato coi fatti la migliore malleveria, la presente occasione, dico, sarà colta senza dubbio di buon grado dal Governo del Re, per rinnovellare anche in questa Aula le solenni promesse già date a una Commissione reale.

Io sono sicuro che la parola del signor Ministro dell'Interno suonerà apportatrice di conforto e ridonerà lena e coraggio a patriottiche popolazioni, le quali pendono dal suo labbro nella aspettazione di quei provvedimenti davvero efficaci e sostanziali, che avranno virtù di assicurare loro un'era novella di prosperità e di sicurezza; e senza più, in nome dell'Ufficio Centrale, ho l'onore d'invitarvi, signori Senatori, a dare suffragio favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io ringrazio l'egregio mio amico il Senatore Borgatti delle parole benevoli che ha indirizzato a me ed al mio Collega, l'onorevole Villa, che fu antecedentemente Ministro dell'Interno; e lo ringrazio pure di quelle che ha indirizzato al mio Collega il Ministro dei Lavori Pubblici, dandoci lode di esserci adoprati con tutti i mezzi di cui poteva disporre il Governo per sollevare alcune popolazioni dai gravi mali ond'erano afflitte.

Nato nella valle del Po, io posso dire che conosco per esperienza e per interesse personale, tutte le inondazioni avvenute da oltre mezzo secolo; e però so forse meglio di molti altri quanti siano i patimenti di quelle popolazioni quando sono improvvisamente colpite dal gravissimo disastro.

Esperto di questi sfortunati eventi, io credo che nell'occasione della piena ricordata testè

dall'onorevole Borgatti e dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il Governo abbia fatto tutto quello che da lui si poteva attendere.

Si è parlato del condono, ossia della remissione delle imposte.

Ammettiamo che si può sostenere anche questa dottrina; ma, poichè finora non ci siamo entrati, io vorrei che lasciassimo questo argomento nel campo dottrinario. Uomini di governo, restiamo nel campo pratico.

Qualche cosa si è pure già fatto colla sospensione della imposta, sospensione che viene ancora estesa con questo progetto di legge; qualche cosa si è fatto coi mutui concessi a buon numero dei Comuni più danneggiati, mutui che ascendono a poco meno di un paio di milioni, fatti ad un interesse in parte del 6, in parte del 5 1/2, cioè ad un interesse minore di quello che era stabilito dai decreti che fissano annualmente gli interessi dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Io dichiaro francamente al Senato che non ho nulla a mutare nelle dichiarazioni che ho fatto alla Commissione incaricata della ripartizione delle somme stanziare nel bilancio dello Stato o raccolte dalla carità pubblica a favore dei danneggiati dalle inondazioni. Non ho nulla, ripeto, a mutare in quelle dichiarazioni e sono disposto a tradurle nell'ordine dei fatti.

Io non potrei dire fin d'ora se la differenza tra l'interesse stabilito a favore della Cassa e quello che sarà a carico dei bilanci sarà concessa a tutti i Comuni: sarà concessa entro certi limiti e secondo certi criteri, uno dei quali fu già indicato appunto dall'onorevole Relatore quando accennava al caso che i Comuni danneggiati non siano in grado di sostenere le spese obbligatorie; ed in generale la determinazione dipenderà da un esame che si farà dei bilanci comunali e delle domande dei diversi Comuni che si troveranno in bisogno.

Intanto io posso assicurare l'onorevole Borgatti, l'onorevole Relatore e il Senato, che io mantengo, a nome del Governo, in tutta la loro estensione, le offerte che furono fatte davanti alla Commissione e che l'onorevole Relatore ha riprodotte nella sua Relazione.

Io interrogherò i Prefetti e avrò cura di informarmi delle condizioni in cui versano i Comuni. Del resto i Comuni che si trovano in bisogno non mancheranno essi stessi di far

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1881

pervenire le loro domande al Governo; e quando il Governo avrà bene istruite le pratiche, non mancherà, se ne sarà bisogno, di farle oggetto di un provvedimento legislativo e di disposizioni che vengano in aiuto ai Comuni mediante prestiti a condizioni più miti di quelle che sono stabilite ordinariamente dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Senatore MASSARANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Massarani ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro dell'Interno delle dichiarazioni che si è compiaciuto di reiterare; e non dubito che l'esame accurato ch'egli si propone d'istituire intorno alle condizioni economiche dei Comuni danneggiati lo confermerà vie più nell'ottimo proposito di sovvenire alle loro angustie, le quali non sono punto imputabili a imprevidenza, ma a necessità assoluta ed a gravità estrema di casi.

Egli è naturale che l'uomo di Stato circonda le sue promesse di certe limitazioni e cautele; ed io comprendo e partecipo le sollecitudini del signor Ministro rispetto alle finanze dello Stato; ma sono altresì convinto che finanze prospere neppure lo Stato non ha, se prospere non siano quelle de'suoi Comuni. E qui, nella città di Menenio Agrippa, mi sarà lecito, io credo, di invertire per un momento l'apologo famoso, e di affermare, che quando le estremità sono ferite e sanguinano, neppure lo stomaco ed il cervello non sono sicuri della propria salute.

Mettendo, del resto, piena fede nelle ripetute dichiarazioni del Governo del Re, io rinnovo al signor Ministro dell'Interno le mie grazie, ed al Senato la preghiera di rendere il partito in favore della legge presente.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Borgatti ha facoltà di parlare.

Senatore BORGATTI. Io non prenderò atto delle dichiarazioni così esplicite e precise che l'onorevole Ministro dell'Interno ha fatte, perchè conosco assai bene le sue buone disposizioni, e non dubito che siano presto recate ad effetto; e mi limito per ciò a ringraziarlo, a nome mio e della Commissione.

PRESIDENTE. Se niun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.  
Si rilegge l'articolo unico e l'annesso allegato.  
Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

#### Articolo unico.

È data facoltà al Governo di ripartire in rate eguali bimestrali nel seiennio dal 1881 al 1886 pei Comuni indicati nell'allegato A, l'ammontare delle imposte dirette erariali di cui venne sospesa l'esazione a tutto il 1880, in seguito alla legge 28 giugno 1879, n. 4943.

#### ALLEGATO A.

##### Provincia di Mantova.

Sermide, Felonica, Carbonara Po, Borgofranco, Villa Poma, Revere, Pieve di Coriano, Quingentole, Schivenoglia, Poggio Rusco, Magnacavallo, San Benedetto Po, Moglia.

##### Provincia di Modena.

Mirandola, Finale, San Felice.

##### Provincia di Ferrara.

Bondeno.

Trattandosi di articolo unico, sarà più tardi votato a squittinio segreto.

#### Discussione del progetto di legge N. 81.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: Contratti di vendita e permuta di beni demaniali a trattativa privata.

Se non vengono fatte opposizioni, si ometterà la lettura del primo articolo del progetto, che è lunghissimo; sarà poi letto quando si verrà alla votazione.

Si procede quindi alla lettura degli altri articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

È iscritto per parlare il signor Senatore Zini, al quale do la parola.

Senatore ZINI. Ho domandato la parola per fare una osservazione, non per fare una proposta.

Giorni sono, discutendosi un'altra legge, con la quale appunto si domandava di vendere a trattativa privata diversi stabili a Comuni, io ebbi l'onore di fare certe osservazioni, e l'onorevole Ministro dell'Interno ebbe la cortesia di accettarle.

Una mia osservazione riguardava principalmente le condizioni giuridiche nelle quali si trovano questi Comuni, rispetto alla facoltà di acquistare, che non sono sempre avvertite; cioè la condizione prevista dall'art. 3 della legge 13 giugno 1874.

Ora, per dire la verità, vedendo raggruppati 54 contratti in una sola legge, ho trovato più gentile che severa la censura appena toccata dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

A me pare che veramente il caso meritasse di essere rilevato con parole più severe.

Come si può trascorrere ad amalgamare contratti di una indole particolare con altri di tutta diversa natura? Comprendo che si agglomerino in una legge sola le vendite di piccoli stabili a destinazione di Comuni per servizi obbligatori; ma in mezzo a questi, fra diversi d'altra indole e di minor conto, ne riscontro uno di grave momento, che ben potrebbe dar luogo a qualche singolare osservazione; ed è la cessione per trecentomila lire di quella tenuta che già apparteneva alla Lista civile e che passò poi al Demanio. La tenuta di Quisisana viene ceduta al Comune di Castellammare.

Io ho ricercato negli allegati quali gravi ragioni avessero potuto indurre il Governo a prescindere dalle formalità volute dalla legge generale per venire con una legge speciale a proporre questa vendita a trattativa privata; confondendola poi fra 50 altri minori contratti che non possono dar luogo a gravi contestazioni. E con molta mia meraviglia ho letto nella Relazione presentata nell'altro ramo del Parlamento, che il contratto stesso fu fatto in omaggio ad un impegno del Governo verso il Comune!!

Che cos'era quest'impegno? Eccolo: discutendosi alla Camera la cessione di alcuni beni della Lista civile al Demanio fu fatto osservare da un Deputato che se si acconsentiva a trattare col Municipio di Palermo per cedergli

la tenuta della Favorita, dovevasi per equità usare lo stesso per la tenuta di Quisisana con il Comune di Castellammare. Non fu se non un accenno, una parola sola; alla quale fu risposto dal Ministro dell'Interno non più che per una parola: *S'intende*, disse il Ministro!

Or bene, questo si dà per un impegno? Si dà per la causale di una stipulazione di tanta importanza?

È vero che si è accennato ancora genericamente all'interesse economico del Comune. Ma, o chi lo dimostra e per quali argomenti? Sofferamoci un istante a queste parole *interesse economico del Comune*.

Prima di tutto mi preme di far rilevare come non corresse nessunissima analogia tra la cessione della Favorita al Comune di Palermo e la vendita della tenuta di Quisisana, di che si parla in questa legge, al Comune di Castellammare. Del resto, tutto il mondo sa che la Favorita non fu poi comprata dal Comune di Palermo (e questa circostanza, per sè sola, muterebbe sostanzialmente la base di quel ragionamento), ma fu conservata nella Lista civile, che benignamente consentì la continuazione dell'uso di quel passeggio alla cittadinanza di Palermo. Ma pure ammessa la convenienza della cessione da parte del Governo di quella tenuta della Favorita al Comune di Palermo, non è mestieri di lungo ragionamento per dimostrare che la stessa convenienza non milita a favore della cessione da parte del Demanio al Comune di Castellammare della tenuta di Quisisana. Non ci vuol molto a capire che non è la stessa cosa, e che non vi è ragione di cedere ad un Comune di 26 mila abitanti quello che non si poteva ragionevolmente negare ad una metropoli di 200 mila. Ma vi è un'altra questione importantissima e che non posso lasciar passare inosservata.

Dove andremo a finire, onorevole signor Ministro, con queste facili vendite ai Comuni a trattativa privata di beni stabili demaniali, per le quali, così senza tanti complimenti, si mette in disparte la legge del 1850; la quale in ogni altro caso è applicata rigorosamente dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato?

Quante volte se ne presentò l'occasione, altrettante il Consiglio di Stato avisò non doversi derogare alla disposizione della legge del 5 giugno 1850 in omaggio ai principj econo-

mico-politici che la informano, per concedere facoltà ai Comuni di comprare stabili che pur loro sarebbero rivenuti di economica utilità. Fra i tantissimi citerò un esempio che ora mi sovviene alla memoria: non fu concesso al Comune di Crema di acquistare due molini nel centro della città, che pur dimostrava come per varî rispetti gli tornassero di utilità per certe opere che disegnava.

Anche allora fu ripetuto che tutte queste ragioni di convenienza non bastano a far derogare dal principio fondamentale della legge, la quale non vuole che si accresca senza assoluta necessità il patrimonio stabile delle manomorte. Ma ricorre inoltre ben altra considerazione, dedotta questa pure dalla costante giurisprudenza, ed anche questa da tenersi molto in conto: vale a dire che per nissun modo poi si può consentire a Comuni di acquisti, i quali siano diretti ad uno scopo, come si dice in lingua sciolta, di speculazione; cioè di industria, che deve essere lasciata alla operosità privata; non dovendo esercitarsi questa da una pubblica amministrazione, quand'anche più tardi possa rivenire di vantaggio all'economia del Comune. Adunque non si concede alla manomorta, per giurisprudenza costante, di comprare, perchè comprando può dimostrare che farebbe un buon'affare. Il Governo adunque non poteva prendere impegno di questa fatta; nè impegno vi fu, perchè io non trovo che quello, che l'onorev. Ministro delle Finanze (e mi dispiace che non sia presente) chiamò impegno, fosse tale: non fu se non un desiderio espresso da un membro del Parlamento, e un'opinione espressa dal Ministro dell'Interno: il che non poteva, nè mai potrebbe costituire un impegno tra Governo e Comune.

Ad ogni modo non era di certo quella la forma sulla quale basare una proposta di legge. E posto in disparte questa, che sarà stata una svista di chi compilò la Relazione, non fu dimostrato, nè si ricava, nè s'indovina l'asserto interesse economico del Comune di Castellammare. Si fa presto a dire che un Comune di 26,000 abitanti ha interesse di comprare la tenuta di Quisisana per trecentomila lire; ma bisogna dimostrarlo e dirne qualche cosa di più al Parlamento. Non si deve, non si può con tanta scioltezza e senza gravi ragioni derogare alle grandi massime, sulle quali riposa la no-

stra giurisprudenza amministrativa, la nostra economia pubblica, direi quasi, anzi dico addirittura il nostro diritto pubblico.

Soggiungo del dubbio di che si accennò altra volta: Il Comune di Castellammare è in condizione giuridica di poter fare legalmente l'acquisto?

Io ho fatto qualche indagine al proposito; e voglio ammettere che, nel momento nel quale si stipulò lo schema del contratto, il Comune di Castellammare (almeno se sono esatte le note che tengo) fosse nelle condizioni giuridiche di poter fare un simile acquisto. Ma sapete Signori, quale è il bilancio passivo del Comune di Castellammare?

Il bilancio del Comune di Castellammare, che ha una popolazione di 26,000 abitanti e che vuole comprare questa grande tenuta, la quale un tempo fu villa reale, ha un bilancio passivo di lire 897,467 e 89. Questo è il preventivo passivo del 1881.

E sapete, o Signori, quanto paga di sovrapposta? Lire 100,347 e 24.

Per quello schema di contratto, il Comune di Castellammare si è impegnato di pagare il prezzo della tenuta di 300,000 lire, in 7 anni, ossia circa 42 o 43 mila lire all'anno.

Ora, io vorrei domandare se l'autorità tutoria siasi assicurata se, aggiungendo le 42 mila alle 100 mila lire, il totale non eccede il limite fissato dalla legge, onde il Comune sarebbe legalmente impedito dal fare spesa facoltativa.

Se ciò fosse (e lo temo), la delusione della legge sarebbe proprio evidente. In verità codesto è bel modo di eludere la legge 14 giugno 1874. Il Comune che non eccede la sovrapposta stipula per contratto una spesa facoltativa; pel cui aggravio dovendo eccedere i limiti assegnati alle sovrapposte, scrive appresso la maggiore spesa fra le diventate obbligatorie!!

L'onor. Ministro dell'Interno mi dirà: Ma questo doveva averlo veduto la Deputazione provinciale; la quale, come autorità tutoria, in questo caso avrebbe dovuto impedire a Castellammare di fare questa compera.

L'onor. Ministro però m'insegna che se vi sono Deputazioni provinciali severe, anzi talune eccessivamente severe, che scrupolosamente si attengono alla legge, se ne trovano anche di quelle che sono di manica larga, facili, anzi

tanto facili che molte volte dimenticano la legge e la sorpassano.

Nel loro seno, anzi a capo di esse, sta il magistrato governativo che ha facoltà e dovere di riscontro, che può e deve richiamarle alla legge, e in caso diverso denunziarne gli atti illegali al Governo del Re. E vi hanno i buoni e provati magistrati che adempiono questo dovere; ma vi sono pure quelli che lo trascurano, e *pro bono pacis* lasciano correre; e taluno perfino dà o crede dare *sanatorie*, e si piglia anche la cura di giustificare queste (chiamiamole col loro vero nome) violazioni di legge!!!

L'altro giorno io mi compiacquì moltissimo nell'udire l'onorevole Ministro dell'Interno: «Io riconosco pienamente l'opportunità delle osservazioni del Senatore Zini, credo anzi sia una necessità richiamare all'esatta osservanza della legge del 14 giugno 1874.

«Io riconosco che questa legge del 1874 qualche volta eccessivamente è severa; ma dirò con lui: *dura lex sed lex!*»

L'on. signor Ministro crede proprio che nel caso di Castellammare, questo Comune possa contrarre un'obbligazione di questa fatta, senza offendere lo spirito e fors'anco le disposizioni letterali della legge?

Crede il signor Ministro sia opportuno questo incoraggiare od almeno agevolare per fatto del Governo una maniera di acquisti, i quali forse non sono, se non un capriccio, una allucinazione di que' tali amministratori? I quali voglio ben credere abbiano avuto in mente, abbiano creduto ad un vantaggio economico del Comune, ma lo sospingono per una via condannata dalla nostra giurisprudenza amministrativa; perchè, volere o non volere, si tratta di una spesa di lusso, in contraddizione allo spirito della legge del 1850, che non vuole senza assoluta necessità l'accrescimento della proprietà stabile della manomorta.

Io spero che l'onor. Ministro non prenderà in mala parte queste osservazioni.

Devo ancora aggiungere qualche cosa appunto per prevenire un'obiezione che mi si potrebbe fare, e che ho veduto rilevata dall'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua elaborata Relazione, ove si legge: «Ogni singolo atto è corredato di quelle garanzie preliminari richieste dalla legge, ossia di perizie di estimo a base di esatti criteri di valuta-

zione, dei pareri dell'avvocato erariale e di quelli del Consiglio di Stato».

In quanto ai pareri del Consiglio di Stato, devo notare che essi non si possono invocare rispetto od obbiettivamente ai Comuni, perchè i pareri del Consiglio di Stato della Sezione di finanza sono emanati in rispetto all'interesse dello Stato e del Demanio, ma non rispetto all'acquisto dello stabile per la manomorta.

Dal punto di vista della legge comunale e provinciale, come della legge del 1850, e della legge 14 giugno 1874, voglio piuttosto credere che dall'Avvocatura Erariale Generale, intesa su questi contratti, si sia fatto un tale riscontro non solo rispetto a Castellammare, ma anche rispetto agli altri Comuni che figurano in questa lunga lista di 54 contratti.

Voglio credere, dico, che siensi riscontrate le condizioni giuridiche de' Comuni contraenti; e se esse sieno tali da non lasciar temere di possibili ricorsi per nullità di contratto; in quanto il contraente si fosse trovato in condizioni di non poter comperare, per esserne impedito principalmente per l'articolo 3 della legge del 14 giugno 1874.

Ora attendo la risposta che l'onorevole Ministro avrà la cortesia di favorire in argomento, che mi pare non accademico, ma essenzialmente pratico.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Mi spiace che non sia presente l'onorevole mio Collega, il Ministro delle Finanze, il quale presentò questo progetto di legge all'altro ramo del Parlamento e ha stipulato tutti questi contratti. Egli potrebbe dare più ampie spiegazioni e meglio di me giustificare il progetto di legge.

Sebbene in modo meno compiuto, anche perchè interrogato all'improvviso, risponderò io, in nome del Ministro delle Finanze, il quale è trattenuto nella Camera dei Deputati da una discussione importante che assolutamente non può abbandonare. Darò qualche spiegazione se non sul caso concreto, almeno sulle massime indicate dall'onorevole Senatore Zini.

Io credo che il Governo debba far rispettare, nelle sue disposizioni e nello spirito cui s'informa, la legge del 1850, la quale mira ad impedire una nuova manomorta nei corpi collettivi che hanno personalità giuridica. Quindi, per quello che dipende da me, quante volte un Comune viene, come prescrive la legge, a do-

mandare l'approvazione di un contratto d'acquisto, io propondo alla severità, appunto perchè la pratica di governo sia in armonia coi principî consacrati dalla legge.

Ma l'onorevole Zini sa che una manomorta è anche il Demanio, e che i beni stabili amministrati dal Demanio non sono in molti casi amministrati in modo proficuo per lo Stato, e però, quante volte il Demanio può alienare i beni stabili che non sono necessari ai servizi pubblici, compie nè più nè meno del suo dovere.

La tenuta di Quisisana, come sa l'onorevole Zini, era una villa reale bellissima, con viali e boschi stupendi. Io non l'ho mai visitata, ma mi fu descritta da persone che l'hanno abitata e la conoscono perfettamente: era una villa incantevole, ma molto trascurata. Come appannaggio della Lista civile sarà stata una bellissima cosa; ma, diventata proprietà del Demanio, io credo che questo poco o nulla potesse profittarne nonostante la bellezza della posizione e del cielo e gli ornamenti dell'arte, epperò era suo dovere di alienarla alle migliori condizioni possibili.

L'onorevole Zini sa pure che il Comune di Castellammare trae molto vantaggio dalla sua posizione deliziosa sul golfo di Napoli, e che una delle sue principali risorse sono i forestieri che vi accorrono nella stagione dei bagni.

Era quindi naturale che il Comune, avendo nel suo territorio una così bella tenuta, cercasse di farne acquisto dal Demanio; e così fu fatto il contratto, tra il Comune di Castellammare e lo Stato.

La condizione della Favorita è alquanto diversa; oramai questa è una questione risolta, perchè la Lista civile, assecondando un desiderio molto legittimo della popolazione di Palermo, ha ripreso questa parte della dotazione immobiliare della Corona.

Ora viene la questione se per fare questo contratto il Comune di Castellammare si sia messo in regola con le disposizioni della legge. Ha ottenuto l'approvazione, che pure era in obbligo di chiedere, dalla Deputazione provinciale? E la Deputazione ha tenuto conto delle condizioni finanziarie del Comune, degli oneri che sarebbero stati conseguenza del contratto, ed in ispecial modo delle disposizioni dell'art. 4 della legge del 1874? Quali saranno le conseguenze

di questo contratto? E il contratto è fatto con tutte le cautele che la legge impone?

Io credo che la Deputazione provinciale abbia approvato questo contratto riconoscendo che le condizioni finanziarie del Comune di Castellammare erano tali da poter sopportare gli oneri che ne sarebbero conseguiti. Ma di più ora interviene una legge per approvare il contratto, e così il legislatore stesso esamina se il contratto meriti di essere approvato.

Sarebbe adunque il caso di esaminare paritivamente ciascuno di questi contratti e di vedere se siano atti di buona amministrazione, e però meritevoli dell'approvazione del Parlamento.

Io, onorevole Zini, credo che lo sieno. E la villa di Quisisana credo che non potrebbe essere utilmente ceduta ad altri che al Comune di Castellammare, e che al Comune convenga fare uno sforzo per aggiungere la villa al suo patrimonio e conservarla, aspettando poi qualche tempo per alienarla e per trarne profitto nel modo che meglio potrà e nello interesse della generalità dei suoi abitanti.

Io credo che questo contratto, giudicato così come lo giudico io, meriti sotto tale aspetto l'approvazione del Parlamento.

Queste sono le spiegazioni che io posso dare all'onorevole Zini, pur confermando quello che già ebbi occasione di dichiarare, che cioè mi attengo fermamente alle disposizioni della legge del 1874. Ma io pure voglio far notare che le disposizioni di quella legge, e specialmente il secondo articolo, sono forse tali che all'atto pratico non sempre i Comuni vi si possono adattare. Parlasi in quell'articolo d'interessi provinciali, che riguardano soltanto gli abitanti della provincia; ma vi sono pure casi di interessi che moralmente sono anche del Comune, perchè sono di tutti: ma i Comuni, a rigore di logica e di diritto, farebbero per quegli interessi delle spese che, secondo la legge del 1874, non potrebbero essere fatte; e perciò io ho già preso impegno nell'altro ramo del Parlamento di studiare le disposizioni di questa legge per definirla un po' più praticamente, a fine di evitare che nella sua applicazione sorgano difficoltà che spesso non si possono superare, e dubbi che tornano sempre a danno del buon andamento della pubblica amministrazione. Conoscendo solo imper-

fettamente, almeno a memoria, questo contratto che riguarda il Comune di Castellammare, io non saprei dare al Senato maggiori spiegazioni di quelle che ho date per rispondere all'onorevole Senatore Zini.

Senatore ZINI. Se avessi a dire che sono soddisfatto di queste spiegazioni, proprio non lo potrei. L'onorevole Ministro ha detto: Insomma, bisogna presumere che tutto sia stato condotto in regola. - Io, se ben ricordo, non ho detto che non sia tutto in regola, ma ho detto che ne dubito molto.

Certo io dubito assai che quando sarà stipulato il contratto in discorso, iscrivendo 42 o 43 mila lire nel bilancio in aggiunta alle 100 mila lire che paga già di sovrimposta il Comune di Castellammare, dubito forte che la sovrimposta ecceda allora il limite normale. E così avendo fatto precedere la stipulazione del contratto, dal quale si fa dipendere l'obbligatorietà della spesa, sarà delusa la severità della legge. Se così è, la Deputazione provinciale non avrebbe veduto, o non avrebbe voluto vedere la delusione della legge. Ma il Prefetto avrebbe dovuto denunciare questa cosa al Ministro dell'Interno; e questi, prendendone cognizione, avrebbe dovuto avvertire il Ministro delle Finanze che il contratto non poteva correre.

Mi spiace non sia presente il Ministro delle Finanze, il quale potrebbe accertarne che, anche con 142 mila lire di sovrimposta, il Comune di Castellammare non ecceda il limite normale. Ed io voglio ammettere che con 142 mila lire di sovrimposta il Comune di Castellammare non ecceda la normale, e che quindi esso si trovi nella condizione giuridica di comperare. Ma non basta.

L'onorevole Ministro crede che il Comune di Castellammare faccia un buon contratto: e sarà benissimo; io non lo voglio disputare. Voglio credere eziandio che per il Demanio il migliore acquirente di questa tenuta fosse ancora il Comune di Castellammare. Ma faccio osservare all'onorevole Ministro che nella legge del 1850 e nello spirito delle nostre leggi amministrative, queste non sono ragioni per accordare alla manomorta la deroga dalla disposizione fondamentale di questa legge. Abbiamo sovente negato ad Opere pie l'acquisto di fondi che perfettamente rivenivano a convenienza economica, perchè, per esempio, arrotondavano loro

altri possedimenti; e se c'era mai ragione buona di convenienza quello era di certo il caso; ma la convenienza non basta a giustificare la deroga: e meno che mai mi sembra giustificato in questa occasione il Governo. In questo caso si tratta puramente di una spesa di lusso.

Cosa vuol fare Castellammare di questa tenuta? Vuol portarci l'ufficio municipale? le scuole? un ospedale? No, Signori; vuole restaurare la villa, i giardini, dicesi, per attirare d'avvantaggio il concorso de' forastieri. In questo intendimento ben più a proposito avrebbe sovenuto la industria privata e la concorrenza. Quegli che l'avesse comprata non l'avrebbe certamente distrutta nè ridotta a campagna nuda. L'amenità del luogo non si poteva nè distruggere nè asportare. E comunque, quella ragione che giustamente stava per Palermo a conservarsi l'uso del passeggio nella Favorita, non ricorreva per nulla nel caso del piccolo Comune di Castellammare, al quale l'aggravio sarà tanto maggiore dell'utile disputabile.

Si potrebbe supporre che vi fosse in idea una vera speculazione per rivendita in tutto o in parte, o per fabbricarvi ville, alberghi e va dicendo.

Ora, queste maniere d'industrie, di speculazioni, non devono assolutamente essere permesse ai Comuni, nè alle loro amministrazioni temporanee di tentarle. E dubito forte che la maggioranza delli cittadini, delli contribuenti di Castellammare approvino questo nuovo aggravio portato al bilancio comunale, e che essi dovranno sopportare per molto tempo in grazia di qualche momentanea fantasia de' loro improvvidi e temporanei amministratori.

Si è detto: che Castellammare è città di bagni, e che ha bisogno di attirare frequentatori per ogni maniera di allettamento.

Sarà verissimo; sono tutte belle cose; ma prescindendo da più gravi considerazioni è anche vero che in questo proposito la moda varia anche questi gusti, e quella che porta la gente che può spendere, in questi diporti, un anno in un luogo, in altro anno ve la porta in un altro. E l'ho veduto io stesso; io che avendo avuto l'onore di starmi Prefetto di Como per oltre tre anni, ho veduto alternarsi la frequenza e l'abbandono dei forestieri su quelle deliziose rive nel modo più singolare e più strano. Se a cagione di esempio il Comune di Bellagio,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1881

desideratissimo ritrovo, ad anno ad anno frequentatissimo, si fosse ingolfato nelle spese affrontate colà dalla industria privata, in verità da qualche anno, per l'inaspettato abbandono, avrebbe consumato la sua rovina.

Per me adunque tutte queste considerazioni sono fuor di luogo; e mantengo che a Castellammare non si poteva e non si doveva consentire questo acquisto.

Concludo, non per venire ad una qualche formale proposta, poichè capisco che arriverebbe troppo tardi, e poi sento che non avrei autorità per farla adottare dal Senato; ma per richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'Interno, affinchè egli si metta d'accordo col suo Collega, il Ministro delle Finanze, e considerino che se il Demanio anch'esso ha interesse di sbarazzarsi di stabili che non può utilmente amministrare, non deve per questo negoziare con li Comuni.

Vi è un mezzo semplice per liberarsene, quello della concorrenza privata. Si bandiscano le aste, e certo non mancheranno i compratori, senza impegnarsi con Corpi morali e di giunta a trattativa privata; poichè poi facilmente in questi contratti tra Demanio e Comuni, accade che lo Stato non ottiene tutto quello che potrebbe procacciare se ricorresse alle aste; mentre dall'altro lato i Comuni, pur pagando anche meno questi stabili, si trovano gravati di grandissimi pesi di riparazione e manutenzione; e poi, più tardi, ne risentono i danni; e più volte le Amministrazioni rinnovate sono costrette a dimandar more ai pagamenti. Questo per l'utile materiale economico del Demanio medesimo.

Io non aggiungerò altro in argomento, persuaso che l'onorevole Ministro, il quale ha più volte protestato così solennemente di volere mantenere rigorosamente le disposizioni delle leggi amministrative, e segnatamente delle leggi 5 giugno 1850 e 14 giugno 1874, vorrà d'ora innanzi impedire che questi casi si rinnovino.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

E siccome preme di votare le tre leggi già approvate e per le quali non manca che lo squittinio segreto, così si sospende per ora la discussione speciale di questo progetto di legge e si procede all'appello nominale per la vota-

zione a scrutinio segreto dei tre progetti seguenti:

1. Inchiesta sulle presenti condizioni della marina mercantile;

2. Spesa straordinaria di 100,000 lire per sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto dell'Isola d'Ischia;

3. Nuova dilazione al pagamento delle imposte dirette a favore dei Comuni a cui venne applicata la legge 28 giugno 1879.

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. I signori Senatori scrutatori sono pregati di procedere allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

1° Inchiesta sulle presenti condizioni della Marina mercantile:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

2° Spesa straordinaria di 100,000 lire per sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto dell'Isola d'Ischia:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

3° Nuova dilazione al pagamento delle imposte dirette a favore dei Comuni a cui venne applicata la legge 28 giugno 1879:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Senatore CARACCILO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Io non mi sono trovato presente in principio della seduta,

quando l'onorev. nostro Presidente pronunciò parole di dolore e d'indignazione degne di lui non solo, ma di ogni animo generoso ed onesto, contro l'attentato commesso sulla persona di Alessandro II Imperatore delle Russie, sovrano e cavaliere d'animo elevatissimo ed uno dei grandi riformatori del nostro tempo.

Avendo avuto l'alto onore di rappresentare il Governo del Re per parecchi anni presso quello del secondo Alessandro e avendo potuto accertarmi delle relazioni cordiali ed amichevoli che passavano fra i due Governi, ringrazio l'on. nostro Presidente delle generose parole da lui pronunciate; ed oltre a ciò credo di farmi interprete dei sentimenti del Senato pregando l'on. Presidente di voler far giungere l'espressione dei sensi da lui significati al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, perchè voglia farli conoscere, per mezzo del nostro rappresentante, alla Corte Imperiale di Pietroburgo.

PRESIDENTE. Il Senato ha sentito la proposta dell'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Se nessuno fa opposizione, la medesima s'intende approvata ed il Presidente sarà sollecito di eseguirla.

Leggo l'ordine del giorno di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali a trattativa privata;

Interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano al Ministro dei Lavori Pubblici intorno alle tariffe ed agli orari delle ferrovie del Regno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione del Comune di Feletto, Circondario di Torino; al Mandamento di Rivarolo Canavese;

Aggregazione dei Comuni che costituiscono i Mandamenti di Piadena e Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona;

Proroga del termine per la vendita dei beni ex-ademprivili di Sardegna.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).